

Usufrutto successivo "improprio" - Nozione - Ammissibilità -
Fondamento.

L'usufrutto successivo "improprio", che ricorre allorché il costituente trasferisca, per atto "inter vivos" diverso dalla donazione, la nuda proprietà di un immobile, riservando a sé e, per il periodo successivo alla propria morte, ad uno o più terzi, l'usufrutto sul bene, così da farne coincidere la durata con la vita del più longevo degli usufruttuari, è ammissibile e resta sottratto al divieto di cui all'art. 698 c.c., in quanto la fattispecie negoziale costitutiva dei diversi usufrutti si perfeziona con la conclusione del contratto, rappresentando la premorienza del costituente un fatto puramente accidentale e non causale rispetto alla produzione degli effetti. .

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7710 del 19/04/2016